



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 5 del 08/01/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PEL'UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **otto** del mese di **gennaio** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
LINGUA VALERIA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PEL'UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di San Gimignano non dispone di un servizio di Obitorio e Deposito d'osservazione salme;

Considerati che l'art. 12 del D.PR. 10 settembre 1990 n. 285 recante il "Regolamento di Polizia Mortuaria", stabilisce che i Comuni debbono disporre di appositi locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento:

- che l'art. 2 della Legge Regionale 4 aprile 2007 n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri", amplia la disposizione di cui al precedente punto a) prevedendo che anche su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o presso apposite strutture che abbiano i requisiti utili all'osservazione e che siano individuati dal Comune ai sensi di quanto prescritto dal D.PR. 285/90;

- che l'art 13 del citato Decreto prevede che i Comuni devono disporre di un Obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

- che l'art. 14 del citato Decreto dispone che i Depositi di osservazione e gli Obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici e che nei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti il locale destinato a Deposito d'osservazione deve essere distinto dall'Obitorio;

Appurato che l'AOUS di Siena dispone delle infrastrutture e del personale qualificato per tutto ciò che concerne le attività obitoriali e di medicina legale;

Visto che il Comune di San Gimignano con nota pec prot. AOUS n. 26168 del 27/11/2025 agli atti ha richiesto all'Azienda la stipula di una convenzione per il deposito e l'osservazione delle salme , indicando per il servizio prestato un contributo pro salma pari ad euro 317,00, comprensivo del rimborso spese per la manutenzione ordinaria dei locali, per la gestione del personale addetto , per l'allestimento ed il funzionamento di tutte le necessarie attrezzature, per le spese di gestione varie;

Preso atto che la convenzione avrà durata triennale e, annualmente si procederà ad apportare variazioni e integrazioni;

Ritenuto pertanto di approvare la bozza di convenzione (all. A) a cui si allega la planimetria dell'Obitorio (all. B);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla responsabilità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, la bozza della convenzione (comprensiva della planimetria dell'obitorio) con l'Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese per l'utilizzo dell'obitorio con annesso deposito d'osservazione salme.

2. la convenzione avrà durata triennale, e il Comune di San Gimignano corrisponderà all'AOUS per il servizio prestato un contributo pro salma pari ad euro 317,00 (euro trecentodiciasette virgola zero) più Iva, comprensivo del rimborso spese per la manutenzione ordinaria dei locali, per la gestione del personale addetto per l'allestimento e il funzionamento di tutte le attrezzature tecnico scientifiche, spese gestione dei materiali di consumo e quanto altro.

3. Il contributo si pagherà in un'unica soluzione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della fatturazione, previa emissione di fattura da parte dell'AOUS. Il contributo di cui ai commi precedenti sarà, inoltre, aggiornato ogni 2 (due) anni a decorrere dal secondo anno di calendario successivo a quello di stipula secondo l'indice ISTAT rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. di dare atto che la copertura economica per il sostenimento della spesa di cui al punto 2) sussiste sui B.P. 2026-2027-2028.

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio per gli atti amministrativi e gestionali di competenza necessari all'attuazione di quanto deliberato.

6. di dichiarare con votazione separata e a voto unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000, al fine di procedere celermente all'attuazione di quanto sopra.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA